

TRIBUNALE DI TREVISO

SECONDA SEZIONE CIVILE

n. 273-1/2023

ricorso ex artt. 268 ss. cci

(Liquidazione controllata del sovraindebitato)

Il tribunale

in composizione collegiale, nella persona dei giudici

dr. Bruno Casciarri *presidente*

dr. Lucio Munaro *giudice relatore*

dr. Clarice Di Tullio *giudice*

letti gli atti del procedimento, osserva quanto segue.

1. Il ricorrente [REDACTED] quale *dependente a tempo indeterminato part time* di una società di Treviso, ha domandato l'*apertura della procedura di liquidazione controllata dei suoi beni* (artt. 268 ss. cci); e ciò a fronte di un sovraindebitamento motivatamente quantificato in € 267.524,93.

Il ricorrente ha allegato di essere legato da unione civile al medico [REDACTED], che con dichiarazione scritta del 17.11.23 promise l'apporto di *finanza esterna* ai fini dell'apertura della liquidazione.

2. La domanda viene rigettata, perché l'assetto patrimoniale in esame è tale da impedire alla procedura l'assolvimento della sua funzione di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Infatti dal ricorso e dalla *relazione redatta dall'OCC* (art. 269.2 cci) emerge che:

- a) la quota mensile di reddito del debitore, al netto di quanto indispensabile al *mantenimento suo e della sua famiglia* (art. 268.4, lett. b, cci), tenendo conto dell'apporto alla famiglia di [REDACTED] è di € 80,00 (per dodici mensilità);
- b) l'unica ulteriore attribuzione patrimoniale alla procedura deriva dall'*offerta di finanza esterna* del promittente [REDACTED] di € 320,00 mensili

dr. Lucio Munaro

per i tre anni di durata della procedura;

- c) il compenso attualmente dovuto all'OCC ammonta a € 2000,00.

2.1. In verità l'unico attivo giuridicamente rilevante ai fini della procedura è l'importo di € 2880,00 (€ 80,00 per 36 mensilità), somma pacificamente inferiore alle spese inerenti alla procedura stessa. Basti considerare che al compenso cit. dovuto all'OCC (€ 2000,00) deve aggiungersi sia quello dovuto all'avvocato del ricorrente per la proposizione del ricorso, sia quello dovuto al liquidatore ai sensi del d.m. n. 202/2014.

2.2. Infatti la somma promessa a titolo di *finanza esterna* è irrilevante ai fini in esame, perché il relativo titolo negoziale non è coercibile. Il liquidatore cioè non potrebbe agire ex art. 274.1 cci per il *recupero* del credito relativo, perché l'*offerta* in questione, rivolta al *Gestore della Crisi* nell'intitolazione del documento, non è giuridicamente vincolante. Con esso [REDACTED] in quanto legato al ricorrente dall'unione civile, promise un'attribuzione patrimoniale di natura liberale, al solo scopo cioè di consentire al ricorrente di pervenire alla *liquidazione controllata* per il soddisfacimento dei creditori concorsuali. L'*offerta alla procedura* della somma di € 320,00 mensili per i tre anni di durata della stessa, come emerge dal testo negoziale, non risponde evidentemente a un interesse patrimoniale del promittente. Si tratta di una promessa di *dare* assunta nel quadro nell'unione civile, sull'esplicito presupposto che il promittente è a *conoscenza* della domanda di liquidazione controllata avanzata dal debitore cui è unito civilmente. In quanto assunta nel contesto dell'unione civile e scissa da un interesse patrimoniale del promittente, a cui beneficio non è previsto alcun ritorno economico, la promessa ha un evidente carattere liberale.

Ma proprio tale natura osta alla coercibilità della promessa, perché nel nostro sistema civilistico la promessa di un'attribuzione patrimoniale a titolo liberale è nulla. Le attribuzioni liberali infatti sono indefettibilmente connotate dalla spontaneità, sicché vi è un'insuperabile contraddizione logico-giuridica tra liberalità e obbligazione di effettuare la liberalità stessa. La liberalità è tale solo quando la conseguente dazione è frutto di spontaneità, a prescindere da qualsiasi forma di obbligazione civile o naturale. E quando, congiuntamente, il suo autore non è mosso dal perseguimento di un proprio interesse patrimoniale (come

accade ad es. quando il socio rimetta il debito che la società ha nei suoi confronti, per l'interesse patrimoniale a ridurre l'esposizione debitoria e così scongiurare l'insolvenza).

2.2.1. L'*offerta* in esame inoltre è inefficace a norma dell'art. 1987 cc, perché il mero riferimento al *Gestore della Crisi* nell'intitolazione del documento non osta, sul piano logico-giuridico, alla sua qualificazione come *promessa unilaterale di una prestazione*, che come tale *non produce effetti obbligatori fuori dei casi ammessi dalla legge* (art. 1987 cc). Sul presupposto dunque che il mero riferimento cit. non sia idoneo ad alterarne la struttura di promessa unilaterale, l'ordinamento non ammette ipotesi tipiche cui la presente sia sovrapponibile.

2.3. Dunque il promittente in discorso potrebbe sempre sottrarsi all'adempimento dell'*offerta* prodotta in giudizio, i cui effetti sono proiettati nel futuro (€ 320,00 ogni mese), avendo riguardo ai tre anni di svolgimento della procedura; e specularmente il liquidatore non potrebbe dedurre efficacemente in giudizio tale credito ai sensi dell'art. 274.1 cci, per la nullità del suo fatto costitutivo.

3. Pertanto l'*offerta* in questione, in quanto nulla sotto il profilo causale e non rientrante nei *casi ammessi dalla legge* ex art. 1987 cc, non apporta alcun incremento all'attivo riferibile al ricorrente, e contenuto in soli € 2880,00. Siccome tale attivo sarebbe pacificamente assorbito dalle spese inerenti alla procedura, è esclusa in radice la prospettiva di un riparto in favore dei creditori concorsuali; ciò che rende la procedura priva di alcuna funzione e utilità, visto che la sua apertura è funzionale proprio al soddisfacimento dei creditori.

Il riconoscimento *ab origine* dell'impossibilità di soddisfare in qualche misura i crediti che originarono il sovraindebitamento elide alla radice la funzione della *liquidazione controllata*, che dunque manca di giustificazione causale. Infatti il soddisfacimento dell'interesse dei creditori concorsuali, anche se in misura contenuta, costituisce la 'causa' della liquidazione in senso economico-giuridico, e la mancanza di 'causa' è giuridicamente incompatibile con l'apertura della procedura.

4. Quanto all'esdebitazione, quando (come nel caso di specie) l'incapienza del debitore sia tale da escludere anche la prospettiva di una certa

sopravvenienza di beni futuri, soccorre l'art. 283 cci. Che, come autorevolmente sottolineato in sede dottrinale, non ricollega necessariamente l'esdebitazione del debitore incapiente alla previa apertura di una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento. Sicchè anche alla luce dell'art. 283 cci l'assoluta incapacienza del debitore, pure con riguardo a beni futuri che siano certamente (e non solo eventualmente) acquisibili, fa emergere l'inutilità della liquidazione controllata oggetto del ricorso in esame.

p.q.m.

Il tribunale

- rigetta la domanda.

Treviso, 18.6.2024

Il giudice estensore

dr. Lucio Munaro

Il presidente

dr. Bruno Casciarri